



CITTA' DI BORGARO TORINESE
PROVINCIA di TORINO

REGOLAMENTO

PER L'APPLICAZIONE

DELLA TASSA SUI RIFIUTI

TARI

**(ai sensi dei commi 639 e segg. della Legge 147
del 27 dicembre 2013)**

Approvato con delibera del Consiglio Comunale n. del

Indice:

CAPO I – DISPOSIZIONI GENERALI	
ART. 1 – OGGETTO DEL REGOLAMENTO.....	PAG. 3
ART. 2 - ISTITUZIONE DEL TRIBUTO COMUNALE SUI RIFIUTI	PAG. 3
ART. 3 - PRESUPPOSTI DEL TRIBUTO.....	PAG. 3
ART. 4 – DETERMINAZIONE DELLA TARIFFA.....	PAG. 3
ART. 5 – MODALITA’ DI COMPUTO DELLE SUPERFICI.....	PAG. 4
CAPO II – UTENZE DOMESTICHE	
ART. 6 – UTENZE DOMESTICHE: QUOTA FISSA E QUOTA VARIABILE.....	PAG. 5
CAPO III – UTENZE NON DOMESTICHE	
ART. 7 – UTENZE NON DOMESTICHE: QUOTA FISSA E QUOTA VARIABILE.....	PAG. 6
ART. 8 – ISTITUZIONE SCOLASTICHE STATALI.....	PAG. 6
CAPO IV – MODALITA’ GESTIONALI	
ART. 9 – TRIBUTO PROVINCIALE PER L’ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI TUTELA, PROTEZIONE E IGIENE DELL’AMBIENTE.....	PAG. 7
ART. 10 – DICHIARAZIONE DI INIZIO, VARIAZIONE E CESSAZIONE DEL POSSESSO, DELL’OCCUPAZIONE O DETENZIONE.....	PAG. 7
ART. 11 – TRIBUTO COMUNALE GIORNALIERO PER IL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI ASSIMILATI.....	PAG. 9
CAPO V – RIDUZIONI – AGEVOLAZIONI – CONTRIBUTI – ESENZIONI	
ART. 12 – RIDUZIONI TARIFFARIE.....	PAG. 9
ART. 13 – AGEVOLAZIONI – CONTRIBUTI – ESENZIONI SULLA TARIFFA.....	PAG. 11
CAPO VI – RISCOSSIONE – ACCERTAMENTI – SANZIONI	
ART. 14 – RISCOSSIONE.....	PAG. 11
ART. 15 – FUNZIONARIO RESPONSABILE.....	PAG. 12
ART. 16 – CONTROLLI.....	PAG. 13
ART. 17 – ACCERTAMENTI.....	PAG. 13
ART. 18 – RISCOSSIONE COATTIVA.....	PAG. 14
ART. 19 – CONTENZIOSO.....	PAG. 14
ART. 20 – SANZIONI ED INTERESSI.....	PAG. 15
ART. 21 – RIMBORSI.....	PAG. 15
CAPO VII – DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI	
ART. 22 – NORME FINALI E TRANSITORIE.....	PAG. 15
ART. 23 – ENTRATA IN VIGORE.....	PAG. 16
ART. 24 – TRATTAMENTO DEI DATI.....	PAG. 16
ALLEGATO 1.....	PAG. 17
ALLEGATO 2.....	PAG. 19
ALLEGATO 3.....	PAG. 22
ALLEGATO 4.....	PAG. 23

CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 - Oggetto del Regolamento

1. Il presente regolamento è adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'art. 52 del decreto legislativo 15/12/1997, n. 446.
2. Disciplina l'istituzione e l'applicazione della tassa sui rifiuti TARI prevista dalla Legge 147 del 27/12/2013, art. 1 dal comma 641 e seguenti, in particolare stabilendo condizioni, modalità ed obblighi strumentali per la sua applicazione nonché le connesse misure in caso di inadempienza.

Art. 2 - Istituzione della tassa sui rifiuti e servizio di raccolta e smaltimento

1. A decorrere dal 1° gennaio 2014 è istituito in tutto il territorio comunale la tassa sui rifiuti TARI, a copertura dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati avviati allo smaltimento, svolto in regime di privativa dai comuni.
2. Per i rifiuti assimilati si intendono i rifiuti non pericolosi indicati nel prospetto che si unisce al presente regolamento come Allegato n. 4 in cui è stata recepita l'assimilazione già effettuata ai fini dell'applicazione della TIA e della TARES.

Art. 3 - Presupposti della Tassa

1. Soggetto attivo dell'obbligazione tributaria è il Comune nel cui territorio insiste, interamente o prevalentemente, la superficie degli immobili assoggettabili alla TARI.
2. La TARI è dovuta da chiunque, persona fisica o giuridica, possieda, occupi o detenga a qualsiasi titolo locali o aree scoperte ad uso privato o pubblico, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani e assimilati.
3. La TARI è dovuta da coloro che occupano o detengono i locali o le aree scoperte di cui al comma 2 con vincolo di solidarietà tra i componenti del nucleo familiare o tra coloro che usano in comune i locali o le aree stesse.
4. In caso di detenzione temporanea di durata non superiore a sei mesi nel corso dello stesso anno solare, la TARI è dovuta soltanto dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione, superficie.
5. Nel caso di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento del tributo dovuto per i locali ed aree scoperte di uso comune e per i locali ed aree scoperte in uso esclusivo ai singoli occupanti o detentori, fermi restando nei confronti di questi ultimi gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree in uso esclusivo.
6. La TARI è corrisposta in base a tariffa commisurata ad anno solare, cui corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria, ed è dovuta limitatamente al periodo dell'anno nel quale si verificano le condizioni di cui al comma 2

Art. 4 - Determinazione della tassa

1. La gestione dei rifiuti, attività "di pubblico interesse", comprende la raccolta, il trasporto, il recupero e lo smaltimento dei rifiuti urbani e di quelli assimilati, nonché lo spazzamento stradale.

2. Il servizio di gestione dei rifiuti è svolto in regime di privativa e con le modalità di cui al relativo Regolamento Comunale per la Gestione dei Rifiuti Urbani (ai sensi della vigente normativa ambientale).
3. La tariffa è determinata sulla base del metodo normalizzato approvato con D.P.R. 27.04.1999, n. 158, come integrato dal presente Regolamento, suddivisa in quota fissa e quota variabile ed articolata in utenze domestiche e non domestiche.
4. La Tassa è composta da una quota fissa e da una quota variabile. La quota fissa è determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio di gestione dei rifiuti, riferite in particolare agli investimenti per le opere ed ai relativi ammortamenti, la quota variabile è rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito e all'entità dei costi di gestione, in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio. La TARI è determinata ricomprendendo anche i costi di cui all'art. 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36.
5. Il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, per il quale si applicano le disposizioni vigenti e in particolare quanto previsto dal Metodo Tariffario per il servizio integrato di gestione dei Rifiuti (MTR) di cui alla delibera n. 443/2019 dell'Autorità per regolazione dell'Energia, reti e ambiente (ARERA) e ogni successiva e ulteriore disposizione adottata in merito dall'Autorità.
6. In caso di mancata deliberazione si intendono prorogate le tariffe della tassa deliberata per l'anno precedente
7. La ripartizione dei costi totali del servizio tra utenze domestiche e non domestiche è stabilita dal Consiglio Comunale, contestualmente all'approvazione della TARI per la gestione dei rifiuti urbani.

Art. 5 - Modalità di computo delle superfici

1. Per l'applicazione della TARI si considerano le superfici dichiarate o accertate ai fini dei precedenti prelievi sui rifiuti, fatto salvo il potere di accertamento.
2. Nelle more dell'adozione e dell'attuazione del provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate, di cui all'art. 1, comma 647, della Legge 147/2013, la superficie delle unità immobiliari, a destinazione ordinaria, assoggettabili alla TARI è costituita da quella calpestabile dei locali e delle aree suscettibili di produrre rifiuti urbani e assimilati. La superficie calpestabile viene misurata come segue:
 - a) la superficie dei locali assoggettabile alla TARI è misurata al netto dei muri.
 - b) la superficie delle aree esterne assoggettabile alla TARI è misurata sul perimetro interno delle stesse, al netto di eventuali costruzioni su di esse insistenti. Per la sua determinazione si può tenere conto di quella risultante dall'atto di provenienza o dal contratto di affitto, se si tratta di aree di proprietà privata, ovvero dall'atto di concessione se si tratta di aree di proprietà pubblica.
 - c) nel calcolare il totale delle superfici, le frazioni di metro quadrato inferiori a 0,50 vanno trascurate, quelle superiori vanno arrotondate ad un metro quadrato.
 - d) in caso di impossibilità di delimitare le superfici produttive di rifiuti assimilati da quelle di rifiuti speciali non assimilati, la superficie assoggettabile alla tariffa è calcolata applicando una riduzione percentuale come da tabella allegata (Allegato n. 3) esclusivamente alla superficie dello specifico locale o della specifica area su cui si producono contestualmente rifiuti assimilati e speciali non assimilati.

3. In ottemperanza a quanto disposto dal comma 641 della Legge 147/2013, sono escluse dalla tassazione, le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili e le aree comuni condominiali di cui all'articolo 1117 del codice civile che non siano detenute o occupate in via esclusiva.
4. Per l'applicazione della TARI, si considerano le superfici dichiarate o accertate ai fini della tassa smaltimento rifiuti o della tariffa di igiene ambientale; il Comune, può tuttavia richiedere tutte le eventuali informazioni mancanti per la corretta applicazione del tributo.
5. Ai fini dell'attività di accertamento, il Comune, per le unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, può considerare come superficie assoggettabile al tributo quella pari all'80 per cento della superficie catastale determinata secondo i criteri stabiliti dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 138.

CAPO II - UTENZE DOMESTICHE

Art. 6 - Utenze domestiche: quota fissa e quota variabile

1. Per "utenza domestica" si intende il locale adibito esclusivamente a civile abitazione e loro pertinenze.
2. Per le utenze domestiche la TARI è applicata a carico dell'intestatario della scheda di famiglia anagrafica, nel caso in cui l'occupante i locali sia ivi residente, o a carico di chi ha comunque a disposizione i locali negli altri casi.
3. Per i nuclei familiari residenti nel Comune, si fa riferimento alla composizione del nucleo familiare risultante dai registri anagrafici al 1° gennaio dell'anno di competenza della tassazione. Le eventuali variazioni intervenute successivamente avranno efficacia a partire dal mese successivo, esclusivamente a condizione che venga presentata la dichiarazione di variazione di cui all'art. 10 del presente regolamento. Devono comunque essere dichiarate le persone che non fanno parte del nucleo familiare anagrafico dimoranti nell'utenza per più di 60 giorni nell'arco dell'anno.
4. Per le unità immobiliari a uso abitativo e le relative pertinenze occupate da due o più nuclei familiari la TARI è calcolata con riferimento al numero complessivo degli occupanti l'alloggio, che sono tenuti al suo pagamento con vincolo di solidarietà.
5. Per le utenze domestiche non occupate da nuclei familiari ivi residenti è prevista l'applicazione dello schema tariffario determinato per le utenze domestiche occupate da residenti, considerando il numero di occupanti dichiarati dall'utente nella comunicazione di cui all'art.10. In mancanza di un numero di occupanti dichiarato dall'utente si assume un nucleo di tre persone, salva la possibilità dell'autocertificazione da parte del soggetto e dell'accertamento da parte del Comune che conducano alla definizione di un diverso numero di occupanti.
6. La quota fissa della TARI dell'utenza domestica è data dalla quota fissa unitaria, corrispondente al rapporto tra i costi fissi addebitabili alle utenze domestiche e le superfici imponibili complessive risultanti sul territorio comunale, riferibili alle utenze domestiche, moltiplicato per la superficie occupata da ciascuna utenza, corretta con un coefficiente Ka, stabilito dal Consiglio Comunale in funzione del numero di componenti il nucleo familiare dell'utenza (Allegato 1).
8. La quota variabile della TARI applicata alle utenze domestiche è data dalla quota variabile unitaria, corrispondente al rapporto tra la quantità totale di rifiuti prodotta dalle utenze domestiche e il numero totale delle utenze domestiche in funzione del

numero dei componenti del nucleo familiare, moltiplicata per il costo unitario, corrispondente al rapporto tra i costi variabili attribuibili alle utenze domestiche e la quantità totale di rifiuti prodotti dalle utenze domestiche, corretta con un coefficiente K_b , stabilito dal Consiglio Comunale in funzione del numero di componenti il nucleo familiare dell'utenza (Allegato 1).

CAPO III - UTENZE NON DOMESTICHE

Art. 7 - Utenze non domestiche: quota fissa e quota variabile

1. Nelle utenze non domestiche rientrano tutti i locali ed aree diversi dall'uso abitativo, classificati sulla base dell'Allegato 2 del presente Regolamento.
2. Ai fini dell'applicazione della TARI le utenze non domestiche sono classificate in base alla tipologia di attività, con riferimento al codice ATECO relativo all'attività prevalente e con l'ausilio delle apposite tabelle di transcodifica, approvate dalla Regione Piemonte con D.G.R. 4 novembre 2005 n. 48-1264. Qualora tale classificazione non risulti possibile, si applica la tariffa prevista per l'attività che reca voci d'uso assimilabili, per attitudine quantitativa e qualitativa, nella produzione dei rifiuti urbani.
3. La TARI applicabile per ogni attività è unica, anche se le superfici che servono per l'esercizio dell'attività stessa presentino diversa destinazione d'uso (es. superficie vendita, esposizione, deposito, ecc.) e siano ubicate in luoghi diversi.
4. In deroga alle disposizioni di cui al comma 3, qualora le diverse parti di un insediamento possano essere inquadrare in differenti categorie di cui alla tabella allegato 2, si potrà procedere, su istanza del contribuente e previa verifica in loco e documentale, alla loro separata considerazione nella categoria di competenza, se le superfici non collocabili nella categoria prevalente superano il 25% della superficie complessivamente sottoposta a tributo. L'istanza produrrà propri effetti, dopo la verifica, a far data dal mese successivo della sua presentazione.
5. La quota fissa della TARI dell'utenza non domestica è data dal prodotto della quota fissa unitaria, corrispondente al rapporto tra i costi fissi addebitabili alle utenze non domestiche e le superfici imponibili complessive risultanti sul territorio comunale, riferibili alle medesime utenze, per la superficie occupata da ciascuna utenza, per il coefficiente potenziale di produzione K_c stabilito dal Consiglio Comunale per ciascuna categoria di utenza (Allegato 2).
6. La quota variabile della TARI applicata alle utenze non domestiche è data dal prodotto del costo unitario, corrispondente al rapporto tra i costi variabili attribuibili alle utenze non domestiche e la quantità totale di rifiuti prodotti dalle utenze non domestiche, per la superficie occupata da ciascuna utenza, per il coefficiente potenziale di produzione K_d stabilito dal Consiglio Comunale per ciascuna categoria di utenza (Allegato 2).

Art. 8 - Istituzioni scolastiche statali

1. Resta ferma la disciplina del tributo dovuto per il servizio di gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche, di cui all'articolo 33-bis del d.l. 31 dicembre 2007 n. 248 convertito con modificazioni dalla legge 28 febbraio 2008 n. 31.
2. Per lo svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti urbani nei confronti delle istituzioni scolastiche statali, il Ministero della Pubblica istruzione provvede a corrispondere al Comune una somma quale importo forfettario, secondo i criteri determinati in sede di Conferenza stato-città ed autonomie locali.

CAPO IV - MODALITA' GESTIONALI

Art. 9 - Tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione e igiene dell'ambiente

1. Ai sensi del comma 666 della Legge 147/2013, è fatta salva l'applicazione del Tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione e igiene dell'ambiente di cui all'art. 19 del D.Lgs. 30.12.1992, n. 504.
2. Tale tributo, commisurato alla superficie dei locali ed aree assoggettabili a tributo, è applicato nella misura percentuale deliberata dalla provincia o dalla città metropolitana sull'importo del tributo comunale.

Art. 10 - Dichiarazione di inizio, variazione e cessazione del possesso, dell'occupazione o detenzione

1. I soggetti che occupano, detengono o possiedono i locali o le aree scoperte, anche se esenti dalla TARI, devono presentare apposita dichiarazione al Comune entro il 30 giugno dell'anno successivo alla data di inizio del possesso o detenzione. Entro lo stesso termine devono essere dichiarate le variazioni degli elementi determinanti la TARI. Nel caso di occupazione in comune di un fabbricato, la dichiarazione può essere presentata anche da uno solo degli occupanti.
2. La dichiarazione deve contenere:
 - a) le generalità dell'utente e la sua residenza;
 - b) il Codice Fiscale;
 - c) per le utenze non domestiche: la partita IVA
 - d) se trattasi di persona giuridica, la ragione sociale, la sede o domicilio fiscale, e le generalità complete di una delle persone che ne hanno la rappresentanza;
 - e) l'eventuale diverso indirizzo presso il quale trasmettere comunicazioni e bollettini di pagamento, l'indirizzo di posta elettronica e, dove dovuta e/o disponibile, l'indirizzo di posta elettronica certificata;
 - f) il titolo qualificativo dell'occupazione (proprietà, locazione, ...);
 - g) il numero degli occupanti, per le utenze domestiche;
 - h) per le utenze non domestiche: il tipo di attività svolto e il codice ATECO relativo all'attività prevalente, assegnato dalla CCIAA o dagli ordini professionali;
 - i) l'ubicazione dell'immobile cui si riferisce la dichiarazione: via o località, numero civico principale del fabbricato, il piano, la scala e il numero interno;
 - j) gli identificativi catastali dei locali e delle aree occupate e la superficie calpestabile calcolata secondo le modalità stabilite nell'art. 5 del presente Regolamento;
 - k) l'indicazione circa la presenza di una sola unità immobiliare nel numero civico (utenza singola) o di più unità immobiliari nel numero civico (utenza plurima);
 - l) in caso di dichiarazione iniziale, la data di inizio occupazione o conduzione dei locali e delle aree;
 - m) in caso di dichiarazione di variazione, l'indicazione e la data delle mutazioni che si sono verificate rispetto alla precedente dichiarazione; in

- caso di dichiarazione di cessazione, la data di fine occupazione dei locali e delle aree e l'indirizzo residenza;
- n) il nominativo del precedente occupante, in caso di inizio occupazione, oppure del subentrante in caso di cessazione, qualora sia noto;
 - o) le superfici escluse dall'applicazione del tributo;
 - p) l'individuazione delle superfici su cui si producono esclusivamente rifiuti non assimilati agli urbani;
 - q) la data di presentazione della dichiarazione e la sottoscrizione;
 - r) la richiesta di eventuali riduzioni, indicando e documentando tutti i necessari requisiti;
3. Per avere diritto alla detassazione delle superfici che producano rifiuti speciali non assimilati agli urbani le stesse debbono essere indicate nella denuncia originaria o di variazione, al fine di consentire il riscontro da parte del Comune.
 4. La dichiarazione di cui al comma 1 è redatta sugli apposti modelli, ed ha effetto anche per gli anni successivi, qualora gli elementi impositivi rimangano invariati, comprese agevolazioni, esenzioni, contributi e servizi specifici.
 5. La decorrenza della tassa per inizio occupazione, variazione e cessazione ha effetto dal mese solare successivo.
 6. In caso di variazione delle condizioni riferite ai dati dichiarati, sorge obbligo per il contribuente di presentare una dichiarazione entro i termini di cui al comma 1.
 7. La cessazione della conduzione od occupazione dei locali e delle aree deve essere comunicata al comune entro il 30 giugno dell'anno successivo alla data di inizio del possesso o detenzione.
 8. In caso di mancata presentazione della dichiarazione di cessazione nel termine del 30 giugno dell'anno successivo la tassa resta dovuta a carico dell'inadempiente fino al giorno della dichiarazione medesima. La tassa non è dovuta a far data dall'effettiva cessazione nel solo caso in cui il contribuente dimostri di non avere continuato il possesso o la detenzione dei locali e delle aree ovvero se la tassa è stata assolta dal soggetto subentrante a seguito di dichiarazione o in sede di recupero d'ufficio.
 9. Nel caso di emigrazione di nucleo familiare non proprietario dell'immobile all'interno o verso altro Comune, si provvede a chiudere la posizione alla data di emigrazione o alla data di dichiarazione di cui al comma 1. Da quella data la tassa è dovuta dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione, superficie.
 10. Nel caso di decesso del contribuente e familiari conviventi o gli eredi dello stesso dovranno provvedere alla dichiarazione di modifica dell'intestazione della posizione fiscale.
 11. L'obbligo della dichiarazione si applica anche agli utenti per i quali possono trovare applicazione le norme di agevolazione, esenzione dalla tariffa, contributi e servizi specifici.
 12. La dichiarazione, anche se non redatta su modello prescritto, è valida qualora contenga tutti i dati e gli elementi indispensabili indicati al precedente comma 2 e sia fatta in forma scritta e firmata e accompagnata da copia del documento di identità.
 13. Il Comune rilascia, su richiesta dell'utente, ricevuta o copia della dichiarazione, che, nel caso di trasmissione via posta, si considera presentata nel giorno indicato nel timbro postale, o, se inviata tramite fax/posta elettronica, nel giorno del suo ricevimento.
 14. I soggetti di cui al comma 1 che hanno già presentato la dichiarazione ai fini della tassa smaltimento rifiuti o della tariffa di igiene ambientale e Tares sono esonerati

dall'obbligo di presentare una nuova dichiarazione, fatto salvo quanto disposto dal comma 6.

Art. 11 - Tributo comunale giornaliero per il servizio di gestione dei rifiuti assimilati.

1. Per il servizio di gestione dei rifiuti assimilati, dovuta, in base a tariffa giornaliera, dai soggetti che occupano o detengono temporaneamente, con o senza autorizzazione, locali od aree pubbliche o di uso pubblico od aree gravate da servitù di pubblico passaggio, il Comune stabilisce le modalità di applicazione della TARI in base a tariffa giornaliera.
2. L'occupazione o detenzione è temporanea quando si protrae per periodi inferiori a 183 giorni nel corso dello stesso anno solare.
3. La misura tariffaria è determinata in base alla tariffa annuale della TARI, rapportata a singola giornata di occupazione, applicabile alla categoria contenente voci corrispondenti di uso, maggiorata di un importo percentuale del 50%, al fine di consentire la copertura dei maggiori costi del servizio specifico fornito, ed è commisurata ai metri quadrati di superficie occupata.
4. Qualora la classificazione contenuta nell'Allegato 2 del presente Regolamento manchi di una corrispondente voce d'uso, si applica il disposto di cui all'art. 7 c. 2.
5. L'obbligo di presentazione della dichiarazione dell'uso temporaneo è assolto mediante il pagamento della TARI, da effettuarsi con le modalità e nei termini previsti per la tassa o canone di occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche ovvero per l'imposta municipale secondaria di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, a partire dalla data di entrata in vigore della stessa.
6. Per il pagamento della TARI relativo ad occupazioni di suolo pubblico in area mercatale in occasione dei mercati settimanali e/o fiere (per le fiere il pagamento deve avvenire anticipatamente) vengono utilizzati i seguenti metodi di pagamento: a seguito di consegna/invio di avviso di pagamento pre-compilato:
 - con modello f24;
 - tramite sistemi elettronici ed altri strumenti previsti da disposizioni normative vigenti in materia di pagamenti a favore della pubblica amministrazione;
7. Per tutto quanto non previsto dal presente articolo, si applicano in quanto compatibili le disposizioni relative alla TARI annuale.

CAPO V - RIDUZIONI – AGEVOLAZIONI - CONTRIBUTI – ESENZIONI

Art.12 - Riduzioni tariffarie –

1. Ai sensi del comma 658 della Legge 147/2013, la tariffa è ridotta del 10%, limitatamente alla quota variabile, per le utenze domestiche servite da raccolta domiciliare che procedono direttamente al recupero della frazione organica o anche degli sfalci e delle potature, con formazione di compost riutilizzabile nella pratica agronomica.
2. La riduzione della tariffa di cui al precedente comma 1 è applicata su specifica richiesta da parte dei soggetti interessati, da trasmettere al Comune, con effetto dal mese successivo alla richiesta. Tale richiesta prevede l'esplicita rinuncia, da parte dei soggetti interessati, al servizio di raccolta della frazione organica e l'obbligatoria restituzione, al soggetto gestore del servizio, dei contenitori precedentemente utilizzati per il conferimento di tale frazione.

3. La tariffa è ridotta del 30% per le utenze domestiche e non domestiche servite dal servizio di raccolta, situate ad una distanza superiore ai 500 metri dal più vicino punto di raccolta rifiuti. Le suddette distanze vengono calcolate dal più vicino punto di raccolta al confine di proprietà. Se la strada di accesso alla proprietà è privata, tale distanza andrà calcolata considerando il confine di proprietà all'inizio di tale strada.
4. Ai sensi dell'art. 1, comma 659, L. 147/2013, per le utenze non stabilmente attive la tariffa è ridotta del 20% a condizione che le abitazioni siano tenute a disposizione da soggetti residenti, o iscritti all'A.I.R.E del Comune che abbiano dimora per più di 6 mesi all'anno all'estero o in altro Comune italiano, e che vengano utilizzate nel corso dell'anno per una durata non superiore a 90 giorni e che nella dichiarazione il soggetto passivo dichiari di non cedere l'alloggio in locazione, in comodato o in uso gratuito.
5. Per le utenze non domestiche che dimostrino di avere avviato a riciclo i rifiuti assimilati, la tassa, limitatamente alla quota variabile, è ridotta proporzionalmente alle quantità di rifiuti speciali assimilati che il produttore dimostra di aver avviato al *riciclo*. La riduzione può essere applicata solo nel caso in cui i rifiuti assimilati non conferiti al servizio pubblico rientrino nei parametri qualitativi e quantitativi dell'assimilazione (previsti per legge e dal regolamento comunale di assimilazione rifiuti) e siano destinati in modo effettivo e oggettivo al riciclo:
 - 10%, nel caso di recupero dal 15% al 25% del totale dei rifiuti potenzialmente prodotti
 - 20%, nel caso di recupero di oltre il 25% e fino al 50% del totale dei rifiuti potenzialmente prodotti
 - 30%, nel caso di recupero di oltre il 50% e fino al 75% del totale dei rifiuti potenzialmente prodotti
 - 50%, nel caso di recupero di oltre il 75% del totale dei rifiuti potenzialmente prodotti

La quantità dei rifiuti potenzialmente prodotti si ottiene applicando il Kd di riferimento, di cui all'art. 8 comma 6, all'intera superficie imponibile; la riduzione percentuale è applicata su richiesta dell'utente, da presentarsi entro il 31 marzo dell'anno successivo. La richiesta, che deve essere presentata di anno in anno, deve essere corredata dalla documentazione probante la quantità, la qualità e la destinazione dei rifiuti assimilati avviati al riciclo nell'arco dell'anno solare. L'omessa presentazione della documentazione entro il termine ultimo comporta la perdita del diritto alla riduzione. La domanda di riduzione sarà valutata a consuntivo dal Funzionario Responsabile della TARI.

- 5 bis. Con la deliberazione tariffaria è concessa un'agevolazione massima pari al 25% della tariffa per le attività commerciali e artigianali situate in zone precluse al traffico a causa dello svolgimento di lavori di realizzazione di opere pubbliche che si protraggono per oltre 3 mesi. L'esercizio interessato deve avere unico punto d'accesso sulla via oggetto di lavori. L'agevolazione non è concessa alle unità immobiliari che fruiscono di altre agevolazioni. L'agevolazione sarà applicata d'ufficio sul conguaglio relativo all'annualità di riferimento e, in caso di incapienza, sull'annualità successiva. Per la determinazione del periodo e delle vie interessatesi si farà riferimento alle ordinanze di limitazione del traffico.
6. Nelle zone in cui non è effettuata la raccolta, il tributo è dovuto in misura del 40% della tariffa da determinare, anche in maniera graduale, in relazione alla distanza dal più vicino punto di raccolta rientrante nella zona perimetrata o di fatto servita.
7. Ai sensi del comma 656 della Legge 147/2013, in caso di mancato svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti, ovvero di effettuazione dello stesso in grave

violazione della disciplina di riferimento, nonché di interruzione del servizio per motivi sindacali o per imprevedibili impedimenti organizzativi che abbiano determinato una situazione riconosciuta dall'autorità sanitaria di danno o pericolo alle persone o all'ambiente, alla tariffa è applicata una riduzione dell'80% (ottanta per cento), limitatamente ai giorni completi di disservizio ed unicamente nei casi in cui il disservizio non sia stato recuperato nei giorni successivi.

8. Le richieste di riduzione di cui al presente articolo, ove non diversamente specificato, devono essere effettuate entro il 31 marzo dell'anno successivo a quello in cui interviene la variazione e produrranno effetti a decorrere dalla data di inizio dell'evento che dà diritto alla riduzione o, in mancanza, dalla data di presentazione della domanda
9. Le riduzioni di cui al presente articolo non sono cumulabili.
10. I minori introiti determinati dall'applicazione delle riduzioni riconosciute dal presente articolo troveranno copertura all'interno del Piano Economico Finanziario.

Art. 13 - Agevolazioni, contributi, esenzioni sulla tariffa -

1. Con apposito atto deliberativo possono essere accordate eventuali ulteriori agevolazioni, contributi ed esenzioni sul tributo comunale specificamente previste dal Comune. Tali agevolazioni sono iscritte in bilancio come autorizzazioni di spesa e la relativa copertura è assicurata da risorse diverse dai proventi del tributo di competenza dell'esercizio al quale si riferisce l'iscrizione stessa
2. La copertura degli eventuali minori introiti derivanti dalle agevolazioni, contributi ed esenzioni di cui al comma 1, è garantita attraverso risorse proprie del Comune.
3. Al verificarsi di casi di emergenza sanitaria nazionale (vedasi COVID19), con apposita deliberazione del consiglio comunale, è facoltà del Comune procedere alla determinazione della riduzione ai fini TARI da riconoscere alle attività economiche in ragione della possibile minore produzione di rifiuti collegata agli effetti negativi prodotti sulle attività produttive, tenuto conto delle indicazioni dell'Autorità di Regolazione ARERA. L'entità dell'agevolazione può essere definita nella delibera di approvazione delle tariffe TARI.

CAPO VI - RISCOSSIONE-ACCERTAMENTI - SANZIONI

Art. 14 - Riscossione

1. La TARI è versata direttamente al Comune, mediante modello di pagamento unificato di cui all'art. 17 del Decreto Legislativo 09/07/1997, n. 241, ovvero tramite bollettino di conto corrente postale oppure mediante l'utilizzo della piattaforma digitale pagoPA.
2. Al fine di assicurare la massima semplificazione degli adempimenti da parte dei soggetti passivi, il Comune provvede all'invio ai contribuenti di un apposito avviso di pagamento, redatto in base alle indicazioni contenute nella delibera ARERA 444/2019 (TITR) in materia di trasparenza, a decorrere dalla data di obbligatorietà della stessa, con annessi i modelli di pagamento precompilati, sulla base delle dichiarazioni presentate, contenente l'importo dovuto per la tassa sui rifiuti ed il tributo provinciale, l'ubicazione e la superficie dei locali e delle aree su cui è applicato il tributo, la destinazione d'uso dichiarata, le tariffe applicate, l'importo di ogni singola rata e le scadenze. L'avviso di pagamento deve contenere altresì tutti gli elementi previsti dall'art. 7 della Legge 212/2000 e può essere inviato presso la

residenza e/o la sede legale del soggetto passivo, o altro recapito segnalato dallo stesso, tramite servizio postale o agenzie di recapito autorizzate, come corrispondenza ordinaria o tramite PEC.

3. Il versamento della TARI, nel rispetto delle normative vigenti in materia, è stabilito annualmente dall'Amministrazione, prevedendo di norma almeno tre rate, e consentendo il pagamento in un'unica soluzione in corrispondenza della seconda rata.
4. I termini e le modalità di pagamento devono essere pubblicizzati con idonei mezzi, nonché indicati nell'avviso di pagamento. L'eventuale mancata ricezione dell'avviso di pagamento non esime il contribuente dal versare il tributo.
5. Ai sensi dell'art. 25 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, non è dovuto il pagamento qualora la somma dovuta dal singolo utente sia pari o inferiore a 12 €. La somma di cui sopra s'intende comprensiva di tributo provinciale, eventuali sanzioni ed interessi, mentre non comprende le spese amministrative e di notifica.
6. Le disposizioni di cui al comma 6 non si applicano al tributo giornaliero di cui all'art. 11 del presente Regolamento.
7. In caso di gravi calamità naturali o di emergenze sanitarie, accertate da normative/decreti/ordinanze statali e/o regionali, la Giunta comunale può disporre in via d'urgenza la sospensione o il differimento dei termini ordinari di versamento della tassa, qualora non previsti in ambito statale/regionale.
8. La Giunta comunale, per motivate ed eccezionali esigenze organizzative, può disporre in via d'urgenza la sospensione o il differimento dei termini ordinari di versamento della tassa.

Art. 15 - Funzionario responsabile

1. Il Comune designa il Funzionario responsabile, identificato nella figura del Responsabile del settore finanziario, a cui sono attribuiti tutti i poteri per ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività (compresi i rimborsi), nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative al tributo stesso, salvo quanto previsto dal successivo Art. 22 comma 2 del presente regolamento.

Art. 16 - Controlli

1. Ai fini della verifica del corretto assolvimento degli obblighi tributari, il Funzionario responsabile può inviare questionari al contribuente, richiedere dati e notizie a uffici pubblici ovvero a enti di gestione di servizi pubblici, in esenzione da spese e diritti, e disporre l'accesso ai locali ed aree assoggettabili a tributo, mediante personale debitamente autorizzato e con preavviso di almeno sette giorni.
2. In caso di mancata collaborazione del contribuente od altro impedimento alla diretta rilevazione, l'accertamento potrà essere effettuato in base a presunzioni semplici di cui all'art. 2729 del codice civile.
3. Il Funzionario responsabile effettua tutte le verifiche ed i controlli relativi alle comunicazioni, nei modi e nelle forme ritenute maggiormente efficaci ed opportune, compresi, a titolo esemplificativo:
 - a) l'invito agli utenti a trasmettere atti e documenti, comprese le planimetrie dei locali e delle aree scoperte ed il Modello Unico di Dichiarazione Ambientale (MUD) ora SISTRI;
 - b) l'invio agli utenti di questionari relativi a dati e notizie specifici, da restituire debitamente sottoscritti;

- c) l'invito all'amministratore di condominio di cui all'art. 1117 del codice civile o al soggetto responsabile del pagamento previsto dall'art. 5 comma 4 e dall'art. 7 comma 3 a trasmettere l'elenco degli occupanti o detentori dei locali ed aree dei partecipanti al condominio, alla multiproprietà ed al centro commerciale integrato

con obbligo di restituzione entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento della richiesta.

Nello stesso termine il contribuente, può fornire ulteriori elementi che ritenga utili alla definizione della propria posizione.

Art. 17 - Accertamenti

1. Il Funzionario/Soggetto responsabile procede alla rettifica delle dichiarazioni incomplete o infedeli o dei parziali o ritardati versamenti, nonché all'accertamento d'ufficio delle omesse dichiarazioni o degli omessi versamenti, notificando al contribuente, anche a mezzo posta con raccomandata con avviso di ricevimento, un apposito avviso motivato, ai sensi dell'art. 1, commi 161 e 162, della Legge 296/2006.
2. Gli avvisi di accertamento in rettifica e d'ufficio, di cui ai commi precedenti, devono essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati. Entro gli stessi termini devono essere contestate o irrogate le sanzioni amministrative tributarie.
3. Gli avvisi di accertamento, ai sensi dell'art. 1, comma 162, della Legge 296/2006, sottoscritti dal Funzionario responsabile per la gestione della TARI devono essere motivati in relazione ai presupposti di fatto ed alle ragioni giuridiche che li hanno determinati e devono contenere gli elementi identificativi:
 - del contribuente;
 - dei locali, delle aree e le loro destinazioni;
 - dei periodi, degli imponibili o dei maggiori imponibili accertati;
 - della tariffa applicata e relativa deliberazione.
4. Gli avvisi di accertamento devono inoltre contenere:
 - l'indicazione dell'ufficio presso il quale è possibile ottenere informazioni complete in merito all'atto notificato;
 - il nominativo del responsabile del procedimento, nel caso sia diverso dal funzionario responsabile;
 - l'indicazione dell'organo o dell'autorità amministrativa presso i quali è possibile promuovere un riesame anche nel merito dell'atto in sede di autotutela.
 - l'indicazione delle modalità, del termine e dell'organo giurisdizionale cui è possibile ricorrere.
5. Qualora il Funzionario responsabile della TARI, d'ufficio o su istanza del soggetto interessato, ritenga errato, in tutto o in parte, l'accertamento notificato al contribuente può provvedere, indicandone i motivi, ad annullarlo o a riformarlo, previa comunicazione all'interessato.
6. Gli avvisi di accertamento sono maggiorati degli interessi legali e delle spese di notifica.
7. A decorrere dal 1.1.2020, ai sensi del comma 792 dell'articolo 1 della Legge 160/2019, l'avviso di accertamento relativo ai tributi dell'ente emesso dal medesimo ente o da eventuali soggetti affidatari di cui all'articolo 52, comma 5, lettera b), del decreto legislativo n. 446 del 1997 nonché il connesso provvedimento di irrogazione delle sanzioni deve contenere anche l'intimazione ad adempiere, entro il termine di presentazione del ricorso all'obbligo di pagamento degli importi negli stessi indicati,

oppure, in caso di tempestiva proposizione del ricorso, l'indicazione dell'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, concernente l'esecuzione delle sanzioni. Gli atti devono altresì recare espressamente l'indicazione che gli stessi costituiscono titolo esecutivo idoneo ad attivare le procedure esecutive e cautelari nonché l'indicazione del soggetto che, decorsi sessanta giorni dal termine ultimo per il pagamento, procederà alla riscossione delle somme richieste, anche ai fini dell'esecuzione forzata.

8. Gli atti di cui al comma 7 del presente articolo acquistano efficacia di titolo esecutivo decorso il termine utile per la proposizione del ricorso, senza la preventiva notifica della cartella di pagamento e dell'ingiunzione fiscale di cui al regio decreto 14 aprile 1910, n. 639. Decorso il termine di trenta giorni dal termine ultimo per il pagamento, la riscossione delle somme richieste è affidata in carico al soggetto legittimato alla riscossione forzata. Il termine dilatorio di trenta giorni si applica anche in caso di riscossione diretta da parte del soggetto che ha emesso l'accertamento esecutivo.

Art. 18 - Riscossione coattiva

1. La riscossione coattiva è svolta in proprio o mediante affidamento a terzi nel rispetto delle disposizioni legislative vigenti.
2. Non si procede alla riscossione coattiva di somme di importo pari o inferiore ai limiti determinati dal regolamento generale delle entrate.

Art. 19 - Contenzioso

1. Contro l'avviso di accertamento della TARI, l'ingiunzione di pagamento ovvero il ruolo coattivo, nonché gli altri atti indicati dall'art. 19 del D.Lgs. 546/92, il contribuente, entro 60, giorni dalla data di notificazione dell'atto stesso, può avvalersi della facoltà di presentare ricorso alla Commissione Tributaria Provinciale.
2. Il ricorso deve ottemperare alle disposizioni di cui all'art. 18 del D.Lgs. 546/92, pena l'inammissibilità del ricorso stesso, a norma di quanto disposto dal 4° comma dell'art. 18 citato.
3. Si demanda al Regolamento delle generale delle entrate per quanto disposto in merito agli istituti deflattivi del contenzioso.

Art. 20 - Sanzioni e interessi

1. In caso di omesso o insufficiente versamento, omessa o infedele dichiarazione, mancata, incompleta o infedele risposta al questionario di cui al comma 693 della Legge 147/2013, si applicano le sanzioni previste dai commi 695, 696, 697, 698, 699 della Legge 147/2013.
2. Sulle somme dovute a titolo di TARI si applicano gli interessi nella misura fissata dal regolamento generale delle entrate.

Art. 21 – Rimborsi

1. Il contribuente può richiedere il rimborso delle somme versate e non dovute entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione.
2. Sulle somme rimborsate sono dovuti gli interessi nella misura fissata dal regolamento generale delle entrate calcolati con maturazione giorno per giorno dalla data dell'eseguito versamento ovvero, in caso di errore non imputabile al Comune e/o Soggetto gestore del servizio, dalla richiesta di rimborso.

3. Nei casi di errore, di duplicazione, di eccedenza dell'importo addebitato rispetto a quanto dovuto, o di importo addebitato riconosciuto non dovuto, il Funzionario responsabile dispone l'abbuono ovvero il rimborso della tariffa riconosciuta non dovuta entro 180 giorni dalla data di presentazione della richiesta dell'utente o dalla ricezione della comunicazione di cessazione o della comunicazione tardiva.
4. Non sono eseguiti rimborsi per importi pari o inferiori a Euro 12,00.

CAPO VII - DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art. 22 - Norme finali e transitorie –

1. Per l'applicazione della TARI si considerano le superfici dichiarate o accertate ai fini dei precedenti prelievi sui rifiuti. Il Comune procede alla determinazione del tributo e alla riscossione dello stesso, in sede di prima applicazione, sulla base delle superfici denunciate o accertate. Nel caso in cui l'80% della superficie catastale dei singoli contribuenti, non appena il dato sarà reso disponibile dall'Agenzia del Territorio e incrociato con la banca dati TARI, risulti superiore alla superficie denunciata o accertata, lo stesso sarà comunicato al contribuente interessato e applicato ai fini della determinazione della tariffa dalla data della comunicazione.
2. Ai sensi del comma 691 dell'art. 1 della Legge 147/2013, è affidata al Consorzio di Bacino 16 la gestione del tributo sui rifiuti TARI. Il Consorzio subentrerà al Comune nelle attribuzioni del Funzionario responsabile e nella gestione della banca dati, fermo restando che il versamento del tributo e delle altre somme in dipendenza di questo, deve essere effettuato esclusivamente al Comune, nelle forme previste dal presente regolamento. Gli oneri di gestione saranno coperti con la voce CARC del Piano Finanziario redatto nelle forme previste dal D.P.R. 158/1999.
3. Il Consorzio di Bacino 16 continuerà, fino alla sua definitiva liquidazione all'espletamento delle attività ordinarie e coattive dei previgenti tributi sui rifiuti e servizi (Tariffa di Igiene Ambientale, TARES e maggiorazione statale) per le annualità non prescritte, procedendo, secondo il proprio ordinamento e deliberazioni, all'applicazione del regolamento sulla Tia e sulla TARES, con il recupero del non riscosso su base volontaria ed al recupero dell'evasione dagli obblighi di denuncia e versamento della Tia e della TARES (oltre la maggiorazione statale). All'atto della sua definitiva liquidazione la competenza per la riscossione dei tributi sui servizi rifiuti previgenti e per la maggiorazione statale oltre che per la TARI passerà al Soggetto previsto dall'Ordinamento oppure al Comune, per le partite residue.

Art. 23 - Entrata in vigore

1. Il presente Regolamento entra in vigore a norma di legge e sarà applicato a partire dal primo di gennaio dell'anno 2020.
2. Le modifiche successive all'entrata in vigore di cui al comma 1, si applicano con decorrenza dal 1 gennaio dell'anno di approvazione delle medesime nel rispetto delle disposizioni contenute nell'articolo 53 della Legge 388/2000.
3. Il presente regolamento si adegua automaticamente alle modificazioni della normativa nazionale e comunitaria, in particolare in materia di rifiuti e in materia tributaria.
4. I richiami e le citazioni di norme contenuti nel presente regolamento si devono

intendere fatti al testo vigente delle norme stesse.

Art. 24 – Trattamento dei Dati

1. L'acquisizione di informazioni relative ai soggetti obbligati al pagamento è un processo indispensabile per il pagamento del tributo e per effettuare le relative elaborazioni statistiche.
2. Il trattamento dei dati come previsto dal Regolamento 679/2016/UE viene effettuato da tutti i soggetti incaricati nel rispetto della normativa vigente.
3. Il comune provvede ad inviare agli eventuali soggetti incaricati interni ed esterni le banche dati e la documentazione necessaria alla corretta applicazione della tassa.
4. Secondo quanto disposto dal Regolamento 679/2016/UE ogni soggetto obbligato al pagamento deve essere informato circa il trattamento che si compie sui suoi dati e devono essere specificate le finalità del trattamento di cui al comma 1, le misure di sicurezza adottate ed infine garantita la tutela della riservatezza dei dati.
5. I dati sono registrati su supporti cartacei ed elettronici protetti e trattati informaticamente in via del tutto riservata agli incaricati.

ALLEGATO 1

UTENZE DOMESTICHE

CLASSIFICAZIONE

	<i>CATEGORIE UTENZE DOMESTICHE</i>
1	Nucleo familiare con 1 componente
2	Nucleo familiare con 2 componenti
3	Nucleo familiare con 3 componenti
4	Nucleo familiare con 4 componenti
5	Nucleo familiare con 5 componenti
6	Nucleo familiare con 6 o più componenti

CALCOLO DELLA QUOTA FISSA

La formula per il calcolo della **quota fissa** di un'utenza domestica è la seguente:

$$\mathbf{TFdom (n, s) = QUFdom \cdot S \cdot Ka(n)}$$

$$\mathbf{QUFdom = \frac{CFTdom}{\Sigma_n S \text{ tot } (n) \cdot Ka (n)}}$$

TFdom: quota fissa (€) della tariffa per un'utenza domestica con n componenti il nucleo familiare e una superficie pari a S

QUFdom: quota unitaria (€/mq) determinata dal rapporto tra costi fissi totali attribuiti alle utenze domestiche e la superficie complessiva riferita alle utenze domestiche, corretta per il coefficiente di adattamento Ka.

Ka (n): coefficiente di adattamento che tiene conto della reale distribuzione delle superfici degli immobili in funzione del numero di componenti il nucleo familiare dell'utenza (n)

CFTdom: totale dei costi fissi attribuiti alle utenze domestiche

S tot (n): superficie totale delle utenze domestiche con n componenti del nucleo familiare

CALCOLO DELLA QUOTA VARIABILE

La formula per il calcolo della **quota variabile** di un'utenza domestica è la seguente:

$$\mathbf{TVdom} = \mathbf{QUVdom} \cdot \mathbf{Kb(n)} \cdot \mathbf{CUdom}$$

TVdom: quota variabile(€) della tariffa per un'utenza domestica con n componenti il nucleo familiare

QUVdom: quota unitaria (kg) determinata dal rapporto tra la quantità totale di rifiuti prodotta dalle utenze domestiche e il numero totale delle utenze domestiche in funzione del numero di componenti del nucleo familiare delle utenze medesime, corrette per il coefficiente proporzionale di produttività (Kb)

$$\mathbf{QUVdom} = \frac{\mathbf{QTOTdom}}{\Sigma_n \mathbf{N(n)} \cdot \mathbf{Kb(n)}}$$

QTOTdom: quantità totale di rifiuti prodotti dalle utenze domestiche

N(n): Numero totale delle utenze domestiche in funzione del numero di componenti del nucleo familiare

Kb(n): Coefficiente proporzionale di produttività per utenza domestica in funzione del numero dei componenti del nucleo familiare costituenti la singola utenza

CUdom: Costo unitario (€/kg). Tale costo è determinato dal rapporto tra i costi variabili attribuibili alle utenze domestiche e la quantità totale di rifiuti prodotti dalle utenze domestiche

$$\mathbf{CUdom} = \frac{\mathbf{CVTdom}}{\mathbf{QTOTdom}}$$

CVTdom: totale costi variabili attribuiti alle utenze domestiche

ALLEGATO 2

UTENZE NON DOMESTICHE CLASSIFICAZIONE

<i>CATEGORIE UTENZE NON DOMESTICHE (Comuni oltre i 5.000 abitanti)</i>	
1	Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto
2	Cinematografi e teatri
3	Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta
4	Campeggi, distributori di carburante, impianti sportivi
5	Stabilimenti balneari
6	Esposizioni, autosaloni
7	Alberghi con ristorante
8	Alberghi senza ristorante
9	Case di cura e di riposo
10	Ospedali
11	Uffici, agenzie
12	Banche, istituti di credito e studi professionali
13	Negozi abbigliamento, calzature, librerie, cartolerie, ferramenta e altri beni durevoli
14	Edicole, farmacie, tabaccai, plurilicenze
15	Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato
16	Banchi di mercato beni durevoli
17	Attività artigianali tipo botteghe, parrucchieri, barbieri, estetista
18	Attività artigianali tipo botteghe: falegnami, idraulici, fabbri, elettricisti
19	Carrozzeria, autofficina, elettrauto
20	Attività industriali con capannoni di produzione
21	Attività artigianali di produzione beni specifici
22	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub
23	Mense, birrerie, amburgherie
24	Bar, caffè, pasticcerie
25	Supermercati, pane e pasta, macellerie, salumi e formaggi, generi alimentari
26	Plurilicenze alimentari e/o miste
27	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio
28	Ipermercati di generi misti
29	Banchi di mercato generi alimentari
30	Discoteche, night club

CALCOLO DELLA QUOTA FISSA

La **quota fissa** della tariffa per le utenze non domestiche si ottiene come prodotto della quota unitaria (€/mq) per la superficie dell'utenza (mq) per il coefficiente potenziale di produzione K_c , secondo la seguente espressione:

$$TF_{\text{ndom}}(ap, S_{ap}) = QUF_{\text{ndom}} \cdot S_{ap}(ap) \cdot x K_c(ap)$$

$$QUF_{\text{ndom}} = \frac{CFT_{\text{ndom}}}{\sum_{ap} S_{\text{tot}}(ap) \cdot K_c(ap)}$$

TF_{ndom}: quota fissa (€) della tariffa per un'utenza non domestica di tipologia di attività produttiva ap e una superficie pari a S_{ap}

QUF_{ndom}: quota unitaria (€/mq) determinata dal rapporto tra costi fissi totali attribuiti alle utenze non domestiche, corretto per il coefficiente potenziale di produzione K_c .

CFT_{ndom}: totale dei costi fissi attribuiti alle utenze non domestiche

S_{ap} : Superficie totale dei locali dove si svolge l'attività produttiva ap

K_c: Coefficiente potenziale di produzione che tiene conto della quantità potenziale di produzione di rifiuto connesso alla tipologia di attività.

CALCOLO DELLA QUOTA VARIABILE

La formula per il calcolo della **quota variabile** di un'utenza non domestica è la seguente:

$$TV_{\text{ndom}}(ap, S_{ap}) = (C_{\text{Undom}} \cdot S_{ap}(ap) \cdot K_d(ap))$$

TV_{ndom} (ap, S_{ap}): quota variabile(€) della tariffa per un'utenza non domestica di tipologia di attività produttiva ap e una superficie pari a S_{ap}

C_{Undom}: costo unitario (€/kg) determinato dal rapporto tra i costi variabili attribuibili alle utenze non domestiche e la quantità totale di rifiuti prodotti dalle utenze non domestiche


$$C_{\text{Undom}} = \frac{CVT_{\text{ndom}}}{QTOT_{\text{ndom}}}$$

CVT_{ndom}: totale costi variabili attribuiti alle utenze non domestiche

QTOT_{ndom}: quantità totale, espressa in kg, di rifiuti prodotti dalle utenze non domestiche

S_{ap}: Superficie totale dei locali dove si svolge l'attività produttiva ap

Kd (ap): coefficiente potenziale di produzione in kg/m² anno che tiene conto della quantità di rifiuto minima e massima connessa alla tipologia di attività.



ALLEGATO 3

**TABELLA RELATIVA ALLE RIDUZIONI % DI SUPERFICIE IN CASO DI
IMPOSSIBILITA' A DETERMINARE PUNTUALMENTE LE SUPERFICI
DETASSABILI**

<i>CATEGORIE UTENZE NON DOMESTICHE</i>	<i>Percentuale di riduzione sulla superficie complessiva</i>
1 Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	10
2 Cinematografi e teatri	10
3 Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta	15
4 Campeggi, distributori di carburante, impianti sportivi	15
5 Stabilimenti balneari	10
6 Esposizioni, autosaloni	20
7 Alberghi con ristorante	15
8 Alberghi senza ristorante	10
9 Case di cura e di riposo	15
10 Ospedali	15
11 Uffici, agenzie	10
12 Banche, istituti di credito e studi professionali	10
13 Negozi abbigliamento, calzature, librerie, cartolerie, ferramenta e altri beni durevoli	10
14 Edicole, farmacie, tabaccai, plurilicenze	10
15 Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato	10
16 Banchi di mercato beni durevoli	10
17 Attività artigianali tipo botteghe, parrucchieri, barbieri, estetista	15
18 Attività artigianali tipo botteghe: falegnami, idraulici, fabbri, elettricisti	15
19 Carrozzeria, autofficina, elettrauto	20
20 Attività industriali con capannoni di produzione	20
21 Attività artigianali di produzione beni specifici	20
22 Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub	10
23 Mense, birrerie, amburgherie	10
24 Bar, caffè, pasticcerie	10
25 Supermercati, pane e pasta, macellerie, salumi e formaggi, generi alimentari	10
26 Plurilicenze alimentari e/o miste	10
27 Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio	15
28 Ipermercati di generi misti	15
29 Banchi di mercato generi alimentari	10
30 Discoteche, night club	10

ALLEGATO 4

Assimilazione rifiuti non pericolosi – Tabella quali-quantitativa

<i>CLASSIFICAZIONE DEI RIFIUTI ASSIMILATI AGLI URBANI</i>
<i>Condizioni Qualitative.</i>
Sono rifiuti non pericolosi assimilati agli urbani, quelli di seguito elencati:
Imballaggi primari e secondari (di carta, cartone, plastica, legno, metalli e simili);
Contenitori vuoti (fusti, vuoti di vetro, plastica e metallo, latte e lattine e simili);
Sacchi e sacchetti di carta o plastica; fogli di carta, plastica, cellophane; cassette pallets;
Accoppiati quali carta plastificata, carta metallizzata, carta adesiva, carta catramata, fogli di carta metallizzata e simili;
Frammenti e manufatti di vimini e sughero;
Paglia e prodotti di paglia;
Scarti di legno provenienti da falegnameria, trucioli;
Fibra di legno e pasta di legno anche umida, purchè palpabile;
Ritagli e scarti di tessuto di fibra naturale e sintetica, stracci e juta;
Feltri e tessuti non tessuti;
Pelle e similpelle
Resine termoplastiche e termo-indurenti in genere allo stato e manufatti composti da tali materiali;
Rifiuti ingombranti;
Imbottiture, isolanti termici ed acustici costituiti da sostanze naturali e sintetiche, quali lane di vetro e di roccia, espansi plastici e minerali e simili;
Moquettes, linoleum, tappezzerie, pavimenti e rivestimenti in genere;
Materiali vari in pannelli (di legno, gesso, plastica e simili);
Frammenti e manufatti di stucco e di gesso essiccati;
Manufatti di ferro tipo paglietta metallica, filo di ferro, spugna di ferro e simili;
Nastri adesivi;
Cavi e materiale elettrico in genere;
Pellicole e lastre fotografiche e radiografiche sviluppate;
Scarti in genere della produzione di alimentari, purchè non allo stato liquido, quali ad esempio scarti di caffè, scarti dell'industria molitoria e della plastificazione, partite di alimenti deteriorati, anche inscatolati o comunque imballati, scarti derivanti dalla lavorazione di frutta e ortaggi, caseina, sanse esauste e simili;
Scarti vegetali in genere (erbe, fiori, piante, verdure, ecc.), anche derivanti da lavorazioni basate su processi meccanici (bucce, baccelli, pula, scarti di sgranatura e di trebbiatura, e simili);
Residui animali e vegetali provenienti dall'estrazione di principi attivi;
Accessori per l'informatica
<i>Condizioni Quantitative.</i>
I rifiuti sopra elencati e quelli suscettibili di essere compresi per similarità nel detto elenco, sono considerati assimilati, se la loro produzione annua riferita alla superficie complessivamente utilizzata dall'attività economica, non superi i 10/Kg/mq o 0,1 mc/mq;